

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903-ter

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI, UGOLINI**

Istituzione di un osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza

*(Già articoli da 132 a 134 della proposta di legge n. 1903, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 13 settembre 1995)*

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1-131.

.....  
.....  
.....

ART. 132.

*(Funzioni dell'Osservatorio).*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato « Osservatorio », con i seguenti compiti:

a) raccolta delle leggi statali e regionali, nonché delle convenzioni internazio-

nali e delle direttive della Comunità europea in materia di infanzia e adolescenza;

*b) raccolta delle leggi che interessano i minori vigenti negli altri Paesi;*

*c) raccolta dei progetti di legge statali e regionali che possono comunque interessare il mondo minorile e predisposizione di un parere sulla loro congruità, da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*d) raccolta organica di tutti i dati statistici che riguardano i minori e raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per adeguare le rilevazioni alle esigenze di una efficace analisi della situazione minorile;*

*e) raccolta delle ricerche e delle pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile;*

*f) documentazione sulla mappa dei servizi a favore dei minori ed individuazione delle risorse che sul territorio esistono a loro favore;*

*g) analisi dell'impatto delle leggi approvate sul mondo dei minori.*

2. L'Osservatorio può patrocinare esperienze pilota a tutela e protezione dei minori.

#### ART. 133.

*(Organi dell'Osservatorio).*

1. Sono organi dell'Osservatorio:

*a) un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelto tra magistrati o docenti universitari con particolare esperienza nel settore dell'età evolutiva;*

*b) un comitato scientifico formato da esperti;*

*c) un comitato politico formato da rappresentanti dei Ministeri interessati, da rappresentanti delle regioni e da rappresentanti di associazioni che svolgono la loro attività in favore di soggetti in età evolutiva.*

ART. 134.

*(Regolamento di attuazione).*

1. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 135-140.

.....  
.....  
.....

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1903ter  
Lire 500